

Deliberazione 27 aprile 2009 – VIS 41/09

Adozione di un provvedimento ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481 nei confronti della società Trentino Energia S.r.l.

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 27 aprile 2009

Visti:

- l'articolo 2, comma 20, lettere c) e d), della legge 14 novembre 1995, n. 481;
- la legge 24 novembre 1981, n. 689;
- l'articolo 11bis del decreto-legge 14 marzo 2005, introdotto dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 28 dicembre 2000, n. 237/00, come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell'Autorità 12 dicembre 2002, n. 207/02, come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell'Autorità 4 dicembre 2003, n. 138/03, come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell'Autorità 1 giugno 2007, n. 124/07;
- la deliberazione dell'Autorità 2 agosto 2007, n. 204/07;
- la deliberazione dell'Autorità 18 settembre 2007, n. 227/07;
- la deliberazione dell'Autorità 4 dicembre 2007, n. 300/07;
- la deliberazione dell'Autorità 2 ottobre 2008, ARG/com 144/08.

Fatto

1. Con deliberazione n. 300/07, l'Autorità ha avviato, nei confronti della società Trentino Energia S.r.l., un'istruttoria formale per:
 - (a) l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione delle disposizioni in merito al c.d. coefficiente M di cui al comma 17.1 della deliberazione n. 237/00, successivamente recepite dalle deliberazioni 207/02 e n. 138/03 (punto 1, lettera a);
 - (b) ordinare alla medesima società di applicare, nelle località interessate dalla predetta violazione, il coefficiente M nei corrispondenti valori fissati

- dall'Autorità e di procedere ai conguagli per la restituzione ai rispettivi clienti serviti delle somme da essi indebitamente pagate (punto 1, lettera b).
2. In particolare, l'esame degli elementi acquisiti nell'ambito dell'istruttoria conoscitiva avviata dall'Autorità con deliberazione n. 124/07 e conclusa con deliberazione n. 227/07, ha evidenziato quanto segue:
 - Trentino Energia ha dichiarato, sotto la propria responsabilità, di applicare alla data del 31 dicembre 2006, per otto località dalla stessa servite (Borgo Valsugana – ID 0832; Brentonico – ID 5041; Cavedine – ID 7296; Lasino – ID 7297; Padergnone – ID 7298; Pozza Di Fassa – ID 6911; Terlago – ID 7299; Trambileno – ID 4560) un coefficiente M per un valore superiore a quello fissato dall'Autorità;
 - alla data della dichiarazione non risultava che la predetta condotta fosse cessata, né che Trentino Energia vi avesse posto rimedio provvedendo ai conseguenti conguagli, con la conseguente perdurante lesione del diritto dei clienti alla applicazione del coefficiente M fissato dall'Autorità nonché alla restituzione di quanto indebitamente pagato.
 3. Inoltre, con la medesima deliberazione n. 300/07, l'Autorità ha:
 - intimato alla società di applicare, sin dalla prima fattura utile e per tutte le località, il coefficiente M nei valori fissati dall'Autorità, dandone immediata comunicazione al responsabile del procedimento (punto 2);
 - richiesto ad Trentino Energia di comunicare i valori dei coefficienti M effettivamente applicati per gli anni 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 e 2007, mediante compilazione e trasmissione in via telematica del questionario pubblicato sul sito internet dell'Autorità (punto 3).
 4. Nell'ambito del procedimento, oltre agli elementi conoscitivi richiamati nella deliberazione di avvio, sono stati acquisiti i seguenti documenti:
 - nota in data 23 gennaio 2008 (prot. Autorità n. 1811);
 - il sopra menzionato questionario compilato dalla società e trasmesso in via telematica in data 13 febbraio 2008;
 - nota in data 21 febbraio 2008 (prot. Autorità n. 4720), recante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa alla veridicità dei dati trasmessi mediante il predetto questionario;
 - nota in data 3 luglio 2008 (prot. Autorità n. 19557).
 5. Con nota in data 2 ottobre 2008 (prot. Autorità n. 29033) il responsabile del procedimento ha comunicato ad Trentino Energia le risultanze istruttorie ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del DPR n. 244/01.
 6. In data 28 ottobre 2008 si è svolta l'audizione finale di cui agli articoli 16, comma 3, e 10, comma 5, del DPR n. 244/01.

Valutazione giuridica

7. Nell'ambito della regolazione tariffaria del servizio di fornitura del gas naturale ai clienti del mercato vincolato, definita con deliberazione n. 237/00, l'Autorità ha disciplinato anche le modalità di utilizzo del dato rilevato dai misuratori.
8. In particolare, per i clienti finali dotati di gruppi di misura volumetrici con misura del gas in bassa pressione, non provvisti di correttori ed appartenenti ad una classe inferiore alla classe G40, il comma 17.1 della deliberazione n. 237/00 ha:

- (a) istituito un coefficiente di adeguamento alla quota altimetrica e alla zona climatica (coefficiente M);
- (b) imposto che tale coefficiente sia utilizzato dagli esercenti l'attività di vendita ai clienti del mercato vincolato, per convertire le relative quote tariffarie (originariamente rapportate all'energia) in quote tariffarie rapportate ai volumi.
9. Il coefficiente M è stato calcolato utilizzando una formula derivata dalla letteratura tecnica, ed è stato riportato in tabelle che ne forniscono, per ciascuna zona climatica, il valore in funzione della temperatura e dell'altitudine della località.
10. Con l'estensione della qualifica di cliente idoneo a tutti i clienti (prevista dal decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164) l'Autorità, con la deliberazione n. 207/02, ha mantenuto le tutele previste dal citato comma 17.1 della deliberazione n. 237/00, prevedendo, in particolare:
- da un lato, che ai clienti finali che alla data del 21 dicembre 2002 facevano parte del mercato vincolato, l'esercente l'attività di vendita continuasse ad applicare le condizioni economiche di fornitura definite sulla base della deliberazione n. 237/00, sino a quando i predetti clienti non esercitino il diritto di scegliere un nuovo fornitore (comma 1.1 e comma 1.2);
 - dall'altro lato, che i medesimi esercenti offrirono ai clienti finali con consumi sino a 200.000 Smc, unitamente alle condizioni di fornitura dai medesimi predisposte, anche le condizioni definite sulla base della medesima deliberazione n. 237/00 (comma 1.3).
11. Conseguentemente, a decorrere dall'1 gennaio 2003 l'esercente l'attività di vendita continua ad essere tenuto ad applicare il coefficiente M ai propri clienti finali che hanno titolo all'applicazione delle condizioni economiche di fornitura definite sulla base dei criteri dell'Autorità (o in forza dell'obbligo posto dai commi 1.1 e 1.2 della deliberazione n. 207/02, ovvero in quanto hanno accettato la relativa proposta formulata ai sensi del comma 1.3 del medesimo provvedimento).
12. Inoltre, con deliberazione n. 138/03, l'Autorità ha adottato nuovi criteri per la definizione delle condizioni economiche di fornitura, in sostituzione di quelli di cui alla deliberazione n. 237/00. Peraltro, la deliberazione n. 138/03 (articoli 3 e 4) ha replicato la disciplina sul coefficiente M, originariamente contenuta nel comma 17.1 della deliberazione n. 237/00.
13. Trentino Energia, che opera nelle località di Borgo Valsugana, Terlago, Padergnone e Lasino dall'anno 2003, e nelle località di Cavedine, Pozza Di Fassa, Brentonico e Trambileno dall'anno 2006, avrebbe dovuto applicare, per tali periodi e per le tipologie di clienti finali sopra indicate, il coefficiente M per i valori definiti dall'Autorità.
14. Invece, dalla documentazione acquisita nell'ambito del procedimento, risulta che il valore del coefficiente M effettivamente applicato da Trentino Energia è superiore a quello prescritto.
15. In particolare, la società ha dichiarato di aver applicato un coefficiente M:
- per la località di Borgo Valsugana, per gli anni 2003, 2004, 2005, 2006 e sino al 19 dicembre 2007, per un valore di 1,03, mentre il valore stabilito dall'Autorità era pari a 1,01;
 - per la località di Brentonico, per l'anno 2006 e sino al 19 dicembre 2007, per un valore di 1,03, mentre il valore stabilito dall'Autorità era pari a 0,97;

- per la località di Cavedine, per l'anno 2006 e sino al 19 dicembre 2007, per un valore di 1,03, mentre il valore stabilito dall'Autorità era pari a 0,99;
 - per la località di Lasino, per gli anni 2003, 2004, 2005, 2006 e sino al 19 dicembre 2007, per un valore di 1,03, mentre il valore stabilito dall'Autorità era pari a 0,99;
 - per la località di Padergnone, per gli anni 2003, 2004, 2005, 2006 e sino al 19 dicembre 2007, per un valore di 1,03, mentre il valore stabilito dall'Autorità era pari a 1,02;
 - per la località di Pozza Di Fassa, per l'anno 2006 e sino al 19 dicembre 2007, per un valore di 0,94, mentre il valore stabilito dall'Autorità era pari a 0,93;
 - per la località di Terlago, per gli anni 2003, 2004, 2005, 2006 e sino al 19 dicembre 2007, per un valore di 1,03, mentre il valore stabilito dall'Autorità era pari a 0,99;
 - per la località di Trambileno, per l'anno 2006 e sino al 19 dicembre 2007, per un valore di 1,03, mentre il valore stabilito dall'Autorità era pari a 0,99.
16. Ciò risulta confrontando con il valore del coefficiente M stabilito dall'Autorità, i valori dichiarati dalla società, sotto la propria responsabilità:
- per l'anno 2006, nell'ambito dell'istruttoria conoscitiva avviata con deliberazione n. 124/07 e conclusa con deliberazione n. 227/07;
 - per l'anno 2007, con il questionario trasmesso in via telematica il 13 febbraio 2008, in risposta alle richieste di informazioni di cui al punto 3 della deliberazione n. 300/07.
17. Le suddette dichiarazioni, comprovanti le violazioni contestate, non sono state smentite da Trentino Energia che, con le note del 23 gennaio e 3 luglio 2008, non solo ha esplicitamente ammesso l'applicazione di valori difforni, ma ha anche provato di aver posto rimedio alle conseguenze della violazione.
18. Peraltro, nella nota del 23 gennaio 2008, e durante l'audizione finale, la società ha precisato che l'applicazione dei valori difforni del coefficiente M:
- (i) sarebbe stata causata da *“meri errori materiali di imputazione della località di fornitura in alcune anagrafiche contratto nei sistemi informatici”*, errori peraltro compiuti da una società cui viene appaltato il servizio da Trentino Energia;
 - (ii) sarebbe circoscritta ad un insieme di circa 10 clienti finali su un totale di circa 2000;
 - (iii) otto dei predetti contratti (che coinvolgono altrettanti punti di riconsegna siti su sei delle otto località interessate – Borgo Valsugana, Brentonico, Cavedine, Lasino, Padergnone, Terlago) avrebbero come controparte un unico cliente, la società Energy Service S.r.l., appartenente al medesimo gruppo societario cui appartiene la stessa Trentino Energia;
 - (iv) i restanti due clienti finali (ubicati nelle restanti località interessate – Pozza di Fassa e Trambileno) sarebbero clienti non residenziali;
 - (v) il pregiudizio patito da predetti clienti ammonterebbe complessivamente a circa 550 euro; rispetto a tale danno la sanzione che si prospetta per la società (anche nella sua misura minima) risulterebbe sproporzionata e pertanto l'Autorità dovrebbe astenersi dall'irrogarla.

19. Di tali circostanze, tuttavia, solo quella *sub* (iii) assume un rilievo ai fini della delimitazione delle responsabilità di Trentino Energia.
20. Poiché la disciplina sul coefficiente M mira a tutelare il singolo cliente finale servito dalla società di vendita (assicurandogli, in particolare, che il prezzo pagato per la fornitura – commisurato all’energia prodotta dal gas – sia coerente con i propri consumi effettivi e non determini disparità di trattamento rispetto agli altri clienti diversamente localizzati sul territorio nazionale), limitatamente agli otto contratti della società Energy Service S.r.l. (che coinvolgono sei delle otto località interessate) il soggetto che risulta leso dalla difforme applicazione del predetto coefficiente è la medesima Trentino Energia (il gruppo societario cui essa appartiene).
21. Per gli altri due clienti finali, ubicati rispettivamente nella località di Pozza di Fassa e di Trambileno, le circostanze addotte da Trentino Energia non sono idonee ad escluderne la responsabilità, perché:
- quanto ai presunti errori materiali nella gestione dei sistemi informatici, la società (oltre a non averne provato la sussistenza) sarebbe stata comunque tenuta ad evitarli con la dovuta diligenza;
 - quanto alla natura “non residenziale” dei clienti serviti, si tratta di una circostanza non pertinente, in quanto ciò che rileva è che Trentino Energia abbia loro applicato il coefficiente M senza tuttavia conformarsi alle prescrizioni dettate dall’Autorità circa l’individuazione del valore concretamente applicabile;
 - quanto all’esiguità del numero dei clienti finali coinvolti dalla violazione, la disciplina del coefficiente M è volta a tutelare il singolo cliente finale, con la conseguenza che l’applicazione di valori superiori a quelli fissati dall’Autorità anche ad un solo cliente finale, comportando per quest’ultimo pagamenti superiori a quelli dovuti, è comunque idonea a ledere l’interesse tutelato dalla norma violata;
 - quanto infine alla sproporzione tra la sanzione irrogabile ed il danno complessivamente cagionato ai clienti, si rileva che la legge n. 481/95:
 - a) da un lato, individua quale presupposto della sanzione la mera violazione di un provvedimento dell’Autorità, indipendentemente dalle conseguenze che ne derivano;
 - b) dall’altro prevede che la violazioni di lieve entità debbano essere sanzionate nella misura del minimo edittale, il che non consente all’Autorità di irrogare una sanzione inferiore al minimo.
22. Per quanto riguarda le azioni intraprese da Trentino Energia per porre rimedio alla violazione accertata, la società con le citate note del 23 gennaio e 3 luglio 2008 ha dimostrato di aver applicato, dalla data del 19 dicembre 2007, il coefficiente M nei valori stabiliti dall’Autorità, nonché di aver restituito ai propri clienti le somme da questi indebitamente pagate comprensive degli interessi legali.

Quantificazione della sanzione

23. L’articolo 11 della legge n. 689/81 prevede che la quantificazione della sanzione sia compiuta in applicazione dei seguenti criteri:
- gravità della violazione;

- opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione;
 - personalità dell'agente;
 - condizioni economiche dell'agente.
24. Con la deliberazione ARG/com 144/08, l'Autorità ha adottato "*Linee guida sull'applicazione dei criteri di quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95*".
25. Sotto il profilo della *gravità della violazione*, Trentino Energia ha disatteso norme poste dall'Autorità a tutela dei clienti finali contrattualmente più deboli. In particolare, la disciplina del coefficiente M mira:
- in primo luogo, ad assicurare che il prezzo pagato dal cliente finale per la fornitura erogata (commisurato all'energia prodotta dal gas) sia coerente con i propri consumi effettivi;
 - in secondo luogo, a garantire parità di trattamento tra i clienti finali diversamente localizzati sul territorio.
26. Trentino Energia, pertanto, applicando coefficienti M per valori superiori a quelli previsti dall'Autorità, ha posto in capo ai propri clienti finali oneri da questi non dovuti.
27. Peraltro la violazione, protratta nel periodo 2006 e 2007, è circoscritta a due soli clienti finali, che hanno sopportato oneri comunque limitati.
28. Inoltre, Trentino Energia ha dimostrato di aver tempestivamente posto fine alla violazione, applicando con effetto dal 19 dicembre 2007 il coefficiente M nei valori definiti dall'Autorità.
29. Per quanto riguarda l'*opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione*, di cui all'articolo 7 della deliberazione ARG/com 144/08, Trentino Energia ha dimostrato di aver tempestivamente provveduto a restituire ai clienti le somme da questi indebitamente versate.
30. Quanto al criterio della *personalità dell'agente*, di cui all'articolo 5 della deliberazione ARG/com 144/08, la società non si è resa responsabile di altre violazioni di provvedimenti dell'Autorità.
31. In merito al criterio delle *condizioni economiche dell'agente*, si rileva che la società ha un fatturato rilevante di circa 15,9 milioni di euro.
32. Pertanto, tale violazione comporta l'irrogazione di euro 25.822,84

DELIBERA

1. si accerta, nei termini di cui in motivazione, la violazione da parte della società Trentino Energia S.r.l., delle disposizioni in merito al coefficiente M di cui alla deliberazione n. 237/00 (comma 17.1), come recepite dalla deliberazione n. 207/02 e dagli articoli 3 e 4 della deliberazione n. 138/03;
2. è irrogata alla società Trentino Energia S.r.l. una sanzione amministrativa pecuniaria, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95, nella misura pari ad euro 25.822,84 (venticinquemilaottocentoventidue/84);

3. sono si ravvisano i presupposti per adottare il provvedimento di natura prescrittiva ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera d), della legge n. 481/95, prospettato alla lettera (b) del paragrafo 1 della motivazione;
4. si ordina alla società Trentino Energia S.r.l. il pagamento della sanzione di cui al precedente punto 2, entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, con versamento diretto al concessionario del servizio di riscossione, oppure mediante delega ad una banca o alle Poste Italiane S.p.A. presentando il modello allegato (recante codice ente "QAE" e codice tributo "787T"), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (*Allegato A*), come previsto dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237;
5. decorso il termine di cui al punto precedente, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento (codice tributo "788T"); in caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, saranno applicate le maggiorazioni di cui all'articolo 27, comma 6, della legge n. 689/81 (codice tributo "789T");
6. si ordina alla società Trentino Energia S.r.l. di comunicare l'avvenuto pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria di cui sopra all'Autorità, mediante l'invio di copia del documento attestante il versamento effettuato;
7. il presente provvedimento sarà notificato mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento alla società Trentino Energia S.r.l., Via Brennero 171/18, 38100 Trento, e pubblicato sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).

Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 2, comma 25, della legge n. 481/95, può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica dello stesso.

27 aprile 2009

Il Presidente: Alessandro Ortis